



IL SISTEMA DELLE TUTELE

Casi e Questioni

Collana diretta da GIUSEPPE CASSANO

MANUALE OPERATIVO PER IL RECUPERO DEL CREDITO

a cura di

STEFANIA DI CIOMMO

Gruppo

ADMAIORA

ISBN 9788868712655

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento

Editrice “Ad Maiora S.r.l.s.”

Sede legale:

Via Giovanni Antonelli 18 - 00197 Roma (RM)

Sede operativa:

Via Annibale di Francia, 62 - 76125 Trani (BT)

Tel. 0883.508870

www.edizioniadmaiora.it

Finito di stampare nel mese di marzo 2023 dalla Grafica 080 S.r.l. - Modugno (Ba)

CAPITOLO I

IL PEGNO E L'IPOTECA

di Roberta Raimondo

Sommario: 1. Premessa - 2. Il pegno mobiliare - 2.1 L'oggetto - 2.2 La costituzione del pegno - 2.3 Lo spossessamento - 2.4 La cessione del credito garantito - 2.5 La prelazione e il diritto di ritenzione - 2.6 La vendita anticipata del bene - 2.7 L'escussione del pegno - 3. Il pegno irregolare - 4. Il pegno rotativo - 5. Il pegno mobiliare non possessorio - 5.1 Il pegno c.d. *omnibus* - 6. L'ipoteca - 6.1 Oggetto - 6.2 I tipi di ipoteca - 6.3 L'ipoteca legale - 6.4 L'ipoteca giudiziale - 6.5 L'ipoteca volontaria - 6.6 Il grado dell'ipoteca - 6.7 L'opponibilità dell'ipoteca - 6.8 Il frazionamento dell'ipoteca - 6.9. La determinazione del credito garantito - 7. Le vicende del credito ipotecario e l'annotazione - 7.1 Le modalità di iscrizione dell'ipoteca: la nota - 7.2 L'estensione dell'iscrizione a interessi e spese - 7.3 Le iscrizioni sui beni del defunto - 7.4 Le iscrizioni contemporanee - 7.5 Il rifiuto del conservatore e l'iscrizione con riserva - 7.6 La rinnovazione dell'iscrizione e la reiscrizione - 7.7 Le annotazioni marginali - 8. La surrogazione del creditore perdente - 9. Il terzo acquirente - 9.1 La disciplina - 10. Il procedimento di liberazione dalle ipoteche e la purgazione coattiva - 11. L'estinzione dell'ipoteca - 11.1 La riduzione - 11.2 L'estinzione della garanzia - 12. La rinuncia e la cancellazione.

1. Premessa

Le garanzie reali nell'ordinamento giuridico italiano costituiscono un vincolo su un bene o su un diritto del debitore o di un terzo datore per l'adempimento di un'obbligazione. Esse sono individuate nel privilegio, pegno e ipoteca. La struttura formale di questi strumenti discende direttamente dal diritto francese anteriore alla Rivoluzione, elaborato sulla base del diritto romano.

La norma di riferimento è l'art. 2741 c.c. a mente del quale *“I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”*.

Secondo il disposto dell'art. 2808 c.c., questa tipologia di diritto è opponibile agli aventi causa del debitore i quali, godono quindi del *“diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione”*.

Il diritto italiano regola il rapporto tra garanzia reale e credito sotto la formula dell'accessorietà, in particolare la dottrina maggioritaria ritiene

che la garanzia reale presenta “una autonomia strutturale e una dipendenza funzionale”¹. Ed invero, dal punto di vista sostanziale, (i) l’art. 1263 c.c. qualifica i privilegi, pegno e ipoteca, quali accessori del credito garantito; (ii) l’art. 2784 c.c., a propria volta, stabilisce che “il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore”; (iii) l’art. 2808 c.c. che “L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione”; (iv) l’art. 2745 c.c. che il privilegio esiste soltanto “in considerazione della causa del credito” garantito, quando previsto dalla legge. Conseguentemente, fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 2852 c.c. sull’ammissibilità di garanzie concesse per crediti futuri derivanti da rapporti già esistenti, alla nascita della garanzia, il credito deve essere esistente e conforme alle formalità pubblicitarie eventualmente previste dal sistema. La causa di estinzione di questa tipologia di garanzia è l’estinzione del credito garantito; come specificato dall’art. 1232 c.c., infatti “I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito”.

2. Il pegno mobiliare

Come anticipato, la disciplina del pegno mobiliare presente nel codice civile (art. 2784) costituisce la sintesi delle regole sulla garanzia mobiliare possessoria elaborate dal diritto comune francese sulla base del diritto romano e corrisponde al pegno disciplinato dai codici civili europei.

Elemento essenziale dell’istituto è la consegna del bene al creditore oppure al terzo custode. Allo stato attuale, il pegno ordinario sui beni mobili è modestamente applicato, di solito viene utilizzato nell’ambito della contrattazione privata. Tendenzialmente, la garanzia mobiliare maggiormente utilizzata è quella costituita senza spossessamento del debitore o del terzo datore ma mediante apposita segnalazione pubblicitaria, fermo restando che per alcune regole specifiche è richiamata “disciplina dell’ipoteca, alla quale (...) si ricorre di frequente per colmare le lacune lasciate dal Legislatore nella regolamentazione del pegno”². Attesa infatti la stessa funzione di garanzia del credito, le norme dettate dalla legge per l’ipoteca che non siano direttamente connesse alla natura immobiliare del suo oggetto o ai meccanismi della pubblicità immobiliare possono essere applicate al pegno mobiliare.

¹ DOMENICO RUBINO, *L’ipoteca*, Giuffrè, 1956. 23.

² GABRIELLI, *Pegno* in *Trattato dir. civ.*, Sacco, 161.

2.1 L'oggetto

Il pegno ha per oggetto la proprietà o l'usufrutto delle cose mobili materiali ossia tutti i beni non rientranti nella elencazione degli immobili *ex art. 812 c.c.*; sono esclusi quindi i beni mobili registrati in pubblici registri (autoveicoli, natanti, aeromobili) per i quali l'ordinamento detta specifiche regole, anche per la loro capacità di essere oggetto di garanzie reali.

L'art. 2784 c.c. in particolare, prevede che possono essere oggetto di pegno anche altri diritti riguardanti beni mobili come ad esempio l'usufrutto³ e gli altri diritti di godimento riferiti a beni immobili. In questa fattispecie, il creditore pignoratizio gode dei diritti previsti per il pegno mobiliare; l'eventuale escussione del pegno determinerà la vendita del diritto di usufrutto, fermo restando che la durata del diritto, se vitalizio, rimarrà parametrata alla durata della vita del suo primo titolare.

A mente dell'art. 1348 c.c., secondo cui "*La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge*" è consentito anche il pegno di beni futuri. In questo caso, il procedimento di costituzione è articolato in tre fasi:

1. la sottoscrizione del contratto che produce l'obbligo (coercibile con esecuzione specifica nel caso in cui il debitore non consegni la cosa al creditore al momento della sua venuta ad esistenza);
2. la venuta ad esistenza della cosa e conseguente acquisto della proprietà al debitore e costituzione della garanzia (non della prelazione);
3. lo spossessamento in favore del creditore, accompagnato dalla scrittura *ex art. 2787 c.c.*, che completa la fattispecie attributiva della prelazione⁴.

Il pegno può essere costituito anche su beni di terzi. Nella fattispecie, il procedimento di costituzione è lo stesso, ma l'obbligazione assunta dal debitore è rappresentata dall'acquisto della proprietà del bene e dal successivo trasferimento del possesso al creditore pignoratizio, nelle modalità specificate dagli art. 1478 c.c. e seguenti per la vendita di cosa altrui; nel caso in cui il terzo risulti inadempiente nei confronti del creditore, quest'ultimo potrà agire per il risarcimento del danno per equivalente.

Il c.c. non si occupa del pegno di beni in comunione tra più soggetti. La dottrina maggioritaria sul punto ha condiviso il richiamo all'art. 2825 c.c. in tema di ipoteca su beni indivisi; potranno verificarsi quindi tre ipotesi:

1. il bene oggetto di pignoramento è attribuito al costituente e il pegno resta

³ Non può essere oggetto di pegno l'usufrutto costituito con clausola di incedibilità *ex art. 980 c.c.*: in quanto il divieto di alienazione ha effetti reali e pertanto il diritto non potrebbe essere venduto a terzi o assegnato al creditore in sede di escussione della garanzia.

⁴ CHIANALE, *Le Garanzie reali*, Giuffrè Francis Lefebvre, 238.

- costituito per l'intero bene;
2. un bene o un credito potenzialmente pignorabili vengono assegnati al concedente: conseguentemente, in applicazione della surrogazione reale *ex art. 2825 c.c.*⁵ la garanzia si trasferisce sul nuovo bene o credito, con obbligo del concedente rispettivamente di consegnare al creditore il bene o provvedere alla notifica al debitore;
 3. un bene o un diritto non pignorabili vengono assegnati al costituente: la garanzia pignorizia si estingue e, ai sensi dell'art. 2743 c.c., il concedente è obbligato ad offrire un'altra garanzia. Il creditore è legittimato a richiedere la divisione per escutere il pegno sul bene assegnato al concedente nelle modalità previste dall'art. 1113 c.c.⁶.

2.2 La costituzione del pegno - lo spossessamento

Ai sensi dell'art. 2786 c.c. *“Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa”*.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il requisito della consegna materiale al creditore non sia necessario per la conclusione del contratto in quanto il contratto di pegno è vincolante per effetto del solo consenso ed è suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica. Conseguentemente, la consegna del bene è indispensabile per la nascita della prelazione, insieme alla scrittura con data certa che contenga la sufficiente indicazione del credito e della cosa richiesta dall'art. 2787, comma 3, c.c., ma la consegna integra una

⁵ Il comma 2 dell'art. 2825 c.c., riferito all'ipoteca, recita *“se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni”*.

⁶ Art. 1113 c.c. *“I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria.*

Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione”.

semplice situazione di fatto che rende indisponibile il bene da parte del debitore. Per queste ragioni, si ritiene generalmente che la costituzione del pegno abbia natura di contratto consensuale⁷.

Come anticipato tuttavia, il c.d. spossessamento serve per rendere manifesto ai terzi il pegno, non rilevando la consegna in sé, ma la perdita per il concedente del potere di fatto esclusivo sul bene. A tali fini, si ritiene sufficiente, ad esempio, la collocazione del bene in un luogo, del quale debitore e creditore abbiano la disponibilità necessariamente congiunta, questo in quanto le funzioni dello spossessamento sono essenzialmente due e cioè: (i) quella pubblicitaria nei confronti dei terzi che contrattano con il debitore; (ii) porre la cosa nella custodia di entrambe le parti (debitore e creditore), *“in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore”* (art. 2786 c.c.).

2.3 La cessione del credito garantito

Un caso particolare è rappresentato dalla modalità di trasmissione del pegno mobiliare in caso di cessione del credito garantito dal creditore pignoratizio a un terzo cessionario. In questo caso il problema è rappresentato dalla custodia del bene, il quale è stato consegnato al creditore pignoratizio da parte del costituente il pegno.

Sovviene quindi l’art. 1263 c.c. il quale prevede al comma 2 che *“il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno”*; conseguentemente il cessionario del credito diviene titolare del pegno accessorio al credito ceduto, possessore mediato e subentra nella prelazione pignoratizia.

Il costituente può acconsentire al pegno sia in sede di cessione del credito sia in un altro momento, con un atto unilaterale, anteriore o successivo alla cessione. Nel caso in cui il costituente rifiuti il consenso, il cedente non può trasferire il bene al cessionario e il cedente continuerà a detenere la cosa a titolo di custodia, quale terzo depositario ai sensi dell’art. 2786 c.c. In questo caso, il cedente dovrà limitarsi a sollecitare il concedente e il cessionario a nominare un terzo depositario del bene.

Giova precisare che la cessione del credito, non comprende i frutti scaduti

⁷ Sul punto, Corte di Cassazione, sentenza del 26 marzo 2010 n. 7257, ove pur essendo dichiarata la natura reale della costituzione del pegno, si considera la consegna come requisito per la nascita della prelazione all’interno di una fattispecie a formazione progressiva.

e non ancora percepiti dal creditore quali ad esempio gli interessi, maturati giorno dopo giorno (art. 821, comma 3, c.c.) che il debitore non ha ancora pagato al creditore pignoratizio cedente.

Da ultimo, si sottolinea che l'art. 544 c.p.c. consente ai creditori del creditore pignoratizio, i quali abbiano eseguito il pignoramento del credito assistito da pegno, di impedire la restituzione del bene al costituente il pegno senza ordine del giudice.

2.4 La prelazione e il diritto di ritenzione

Si è detto che il creditore pignoratizio gode della prelazione sul bene vincolato. Conseguentemente, in caso di vendita del bene, la prelazione si esercita sul prezzo ricavato; al contrario, se viene autorizzata dal giudice l'assegnazione, il creditore pignoratizio viene soddisfatto in preferenza dei chirografari.

Per la nascita della prelazione tuttavia l'art. 2787 c.c. impone una scrittura con data certa che indichi il credito e il bene dato in pegno, salvo che nell'ipotesi di credito garantito non superiore ad euro 2,58. Diversamente *“la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura privata con data certa la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa”*.

Questa garanzia è anche opponibile ai terzi acquirenti del bene, per i quali non sorge un problema di prelazione, ma rileva la pubblicità data al pegno mediante lo spossessamento. Il requisito della scrittura non può essere sostituito dalla prova testimoniale, dalla prova per presunzioni, dalla confessione o dal giuramento⁸. Unica eccezione a tale requisito è l'art. 2787, comma 4, c.c. il quale dispone che se il pegno risulta da polizze o altre scritture di enti autorizzati a compiere professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova.

La scrittura con data certa deve indicare il credito garantito e l'oggetto del pegno. L'indicazione del credito impone anche la menzione della sua eventuale natura fruttifera in mancanza della quale, la prelazione non copre gli interessi⁹.

A mente dell'art. 2794 c.c. *Colui che ha costituito il pegno non potrà comunque esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il ca-*

⁸ Corte di Cassazione, sentenza del 5 settembre 2006, n. 19059.

⁹ Nell'ipotesi specifica di concorso tra pegno e privilegi speciali, la legge stabilisce all'art. 2748, comma 1, c.c., che il privilegio non può essere esercitato in pregiudizio del creditore pignoratizio. Anche in questo caso, elemento essenziale per l'attivazione della garanzia è che sia intervenuto lo spossessamento e sia stata redatta la scrittura con data certa anteriore alla nascita del credito garantito.

pitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno (c.d. diritto di ritenzione del creditore); in caso di bene indiviso, la ritenzione potrà essere opposta solo per l'intero oggetto del pegno, anche laddove resti inadempita una parte soltanto dell'obbligazione. Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore conserverà soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.

2.5 La vendita anticipata del bene

L'art. 2795 c.c. disciplina a propria volta la vendita anticipata della cosa oggetto di pegno e prevede che *“Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa”*. In buona sostanza si tratta di un potere c.d. cautelare, esercitabile se il credito garantito non è ancora scaduto, previo intervento del giudice.

Si distingue il caso se la richiesta di vendita anticipata venga svolta dal creditore o dal debitore. Per il creditore la vendita anticipata presuppone infatti uno stato di crescente deterioramento del bene che minacci la sufficienza della garanzia, mentre per il costituente, il comma 3 del medesimo articolo richiede soltanto un generico deterioramento, quindi anche in assenza di minaccia alla sicurezza del creditore. L'ordinamento offre in questo senso al costituente la possibilità di evitare la vendita e farsi restituire la cosa data in pegno, offrendo un'altra garanzia reale approvata dal giudice.

Chiaramente, se il pegno è stato costituito da un terzo datore, la facoltà di vendita anticipata non spetta al debitore, perché è strettamente correlata alla proprietà del bene.

La vendita anticipata segue le forme dell'art. 2797 c.c. e dunque:

- prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, dovrà intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno;
- se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore potrà far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per la opposizione è determinato a norma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile;

- il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.

L'art. 2795, comma 4, c.c. prevede infine un altro rimedio a favore soltanto al costituente il pegno, il quale *“può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere un bene dato in pegno qualora si presenti un'occasione favorevole di vendita”*. In questo caso, il giudice, con provvedimento di autorizzazione, disporrà le condizioni della vendita, che possono essere diverse da quelle regolate dall'art. 2797 c.c. e, laddove ritenuto opportuno e possibile, potrà consentire la vendita a trattativa privata. Il giudice in questo caso dispone anche il deposito sul prezzo e il pegno mobiliare si estingue e la prelazione del creditore si applica alla somma oggetto di deposito cauzionale.

2.6 L'escussione del pegno

In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, il creditore può decidere se agire con l'esecuzione forzata ordinaria sul bene o esercitando la tipica tutela stragiudiziale pignoratoria.

La prima si esegue secondo le modalità previste dal codice di procedura civile, salvo che l'assegnazione o la vendita sia chiesta senza che sia preceduta da pignoramento nelle modalità descritte all'art. 502 c.p.c. (in questo ultimo caso il termine per l'istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto). Il creditore infatti, laddove abbia ottenuto un titolo esecutivo, potrebbe preferire l'esecuzione ordinaria al fine di evitare l'opposizione del debitore di cui all'art. 2797 c.c.

La seconda prevede la vendita della cosa ricevuta in pegno, secondo le forme indicate dall'art. 2797 c.c., che avviene ad iniziativa del creditore e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria. In questo caso, per la vendita non è necessario che il creditore effettui il pignoramento e si munisca di titolo esecutivo. In caso di fallimento del costituente, il creditore può soddisfarsi previa ammissione al passivo del credito garantito.

Ai sensi dell'art. 2797 c.c., prima di procedere alla vendita, il creditore, deve notificare al debitore a mezzo di ufficiale giudiziario l'intimazione a pagare il debito e gli accessori avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. In caso di costituzione del pegno da parte di terzi, l'intimazione deve essere notificata a colui che ha costituito il pegno.

Il debitore, entro cinque giorni dall'intimazione può proporre opposizione, in assenza della quale o in caso di rigetto, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. L'opposizione in termini sospende le procedure della vendita. L'opposizione è soggetta al regime delle

opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.

Alla vendita si applica per analogia la procedura dell'esecuzione coattiva per inadempimento del compratore, prevista dall'art. 1515 c.c. Se esplicitato nel contratto di pegno, il creditore può vendere direttamente il bene; diversamente può incaricare una "*persona autorizzata*" alla vendita, secondo l'art. 83 disp. att. c.c., con o senza incanto, che può essere: un intermediario abilitato per i valori mobiliari e per i titoli di credito; un mediatore in merci iscritto presso la camera di commercio. La vendita all'incanto è soggetta alle forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura e al valore dei beni posti in vendita. Il giudice sull'opposizione del costituente può in ogni caso limitare la vendita a quello tra più beni dati in pegno, il cui valore basti a pagare il debito. Non vi sono disposizione in ordine ai tempi nei quali il creditore può o deve procedere all'escussione della garanzia, con la conseguenza che eventuali danni arrecati al debitore non vanno risarciti.

Per il principio di tipicità delle garanzie reali, resta inteso che non è valida la rinuncia sia all'esecuzione forzata ordinaria sia alla procedura di vendita stragiudiziale.

La consegna del bene al soggetto incaricato della vendita non determina la cessazione dello spossessamento e l'estinzione della prelazione; il soggetto incaricato è quindi tenuto a un dovere di ordinaria diligenza *ex art.* 1176 c.c.

Il tempo della vendita è liberamente fissato dal creditore. Resta fermo l'obbligo del creditore di restituire al costituente l'eccedenza del ricavato rispetto all'obbligazione originaria e di soddisfare eventuali altri creditori con prelazione inferiore alla sua che non abbiano promosso l'esecuzione ordinaria per i loro crediti.

Nel caso in cui sussistano pretese esecutive di altri creditori del debitore, questi ultimi non sono obbligati a subire la vendita in autotutela e hanno la facoltà di procedere all'esecuzione forzata mobiliare, previo pignoramento del bene presso terzi, che può essere eseguito fino all'avvenuta vendita del bene.

Il creditore pignoratizio invia la dichiarazione del terzo prevista dall'art. 547 c.p.c. e l'esecuzione ordinaria procede secondo il suo svolgimento ordinario. Se la vendita è già avvenuta, tuttavia possono soltanto pignorare il residuo del ricavato. La norma si applica anche ai creditori che vantano una prelazione anteriore rispetto a quella del creditore pignoratizio che ha proceduto alla vendita. In ogni caso deve comunque seguirsi l'ordine di graduazione predisposto dal giudice.

In alternativa alla vendita in autotutela la legge consente l'assegnazione del bene al creditore: questi "*può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato*" (art. 2798 c.c.). Il creditore non può quindi essere acquirente del bene al prezzo corrente (mentre può ai pubblici incanti), perché altrimenti

verrebbe meno il controllo giudiziale sul valore assegnato al bene vincolato. Se l'oggetto del pegno è divisibile il giudice, in caso di opposizione del costituente, dispone l'assegnazione del bene il cui valore basti a pagare il debito, a norma dell'art. 2797, comma 3, c.c.

Il creditore, se munito di titolo esecutivo, può chiedere l'assegnazione del bene con ricorso al giudice dell'esecuzione secondo le regole ordinarie (art. 505 ss. c.p.c.).

In questo caso, l'assegnazione al creditore costituisce adempimento dell'obbligazione garantita.

Da tanto deriva che:

- l'azione revocatoria non potrà essere esperita contro l'assegnazione da altri creditori del debitore, trattandosi appunto di adempimento di debito scaduto;
- a norma dell'art. 1197 c.c. l'eventuale evizione del bene imporrà al costituente di rispondere del debito non soddisfatto e dei danni;
- l'assegnazione non libererà il debitore il quale resterà tenuto al pagamento dell'obbligazione, per la parte non soddisfatta mediante l'assegnazione.

In caso di concorso con altri creditori, si applicheranno le regole previste per l'autotutela e dunque, fino alla pronuncia dell'assegnazione, gli altri creditori potranno pignorare il bene e il creditore pignoratizio potrà richiedere l'assegnazione nelle forme ordinarie (art. 505 e ss. c.p.c.).

3. Il pegno irregolare

Il pegno irregolare (art.1851 c.c.) non ha per oggetto beni fungibili o danaro, bensì prodotti finanziari, consistenti in depositi di denaro, merci o titoli, individuati per iscritto o non dalla banca alla quale è conferita la facoltà di disporre¹⁰¹¹.

¹⁰ Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore la stessa cosa, conseguentemente, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l. fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare (Cassazione civile, sez. I, sentenza 8 agosto 2016, n. 16618).

¹¹ In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la sottoscrizione di obbligazioni bancarie dematerializzate a garanzia di un'apertura di credito deve essere qualificata come contratto di pegno irregolare, in quanto attributivo alla banca creditrice della facoltà di